

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 985 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Alfonso CECERE, delegato con potere di rappresentanza della società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. e della società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
- Alfonso CECERE per aver, in violazione dell’art. 1 *bis*, comma 1 e dell’art. 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicamente reso dichiarazioni lesive dell’onorabilità e della reputazione del Presidente della Lega Pro e diffamatorie della Lega stessa;
- società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Alfonso CECERE nell’interesse proprio e della società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. in qualità di rappresentante legale;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Alfonso CECERE e di euro 2.500,00 di ammenda nei confronti società S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L..

Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio